

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

(Provincia di Napoli)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - Zona territoriale omogenea "D2" del P.R.G. -

Tipologia dell'elaborato:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Responsabile procedimento:

Ing. Umberto Pezzella

I Progettisti:

Arch. Stefano Prisco

Ing. Giovanni Cristiano

Arch. Gennaro Pellino

Tav. n.	Data:
R2	<p><i>Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2012 e definitivamente approvato, con modifiche ed integrazioni,</i> <i>con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 10/05/2012.</i></p> <p>--- In vigore dal 29 maggio 2012 (BURC n. 34 del 28/05/2012) ---</p> <p>-Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di approvazione-</p>

N.B. Le modifiche ed integrazioni apportate sono trascritte con carattere corsivo grassetto (*).

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art.1-** NORME GENERALI
- Art.2-** NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE E/O
ARTIGIANALI E COMMERCIALI E TIPOLOGIE EDILIZIE .
- Art.3-** NORME PER GLI INTERVENTI DI LOTTIZZAZIONE
CONVENZIONATA O PIANI ATTUATIVI
- Art.4-** NORME RELATIVE A ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE,
VERDE E PARCHEGGI
- Art.5-** NORME PER LE INFRASTRUTTURE
- Art.6-** NORME APPLICABILI E PREVALENZA DELLE STESSE

Art.1 – NORME GENERALI

Il Comune di Frattamaggiore è dotato di P.R.G., adottato con deliberazione consiliare n. 4/99 e successiva n. 17/00, nel quale è individuata una zona territoriale omogenea “D2” destinata ad insediamenti produttivi e/o artigianali e commerciali, così come normate dall’art. 9 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

Tale P.R.G. è stato approvato, con modifiche ed integrazioni, dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli con Decreto n. 884 del 07/11/01, pubblicato sul BURC n. 62 del 26/11/01, in conformità ed in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 12 del 14/02/01 e n. 53 del 09/07/01.

L’Amministrazione Comunale, con Decreto Sindacale n. 12703 del 07/06/2010 ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di redigere il Piano Urbanistico Attuativo dell’area individuata come zona omogenea “D2” del vigente P.R.G.

Con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 333 del 06/07/2010, pubblicato sul BURC n. 52/10, è stata approvata una Variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01, per la realizzazione delle infrastrutture primarie (strade e impianti a rete) proprio nella zona “D2”., adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 16/10/2008, contestualmente all’approvazione del relativo progetto definitivo.

Le presenti Norme regolano l’edificazione sui lotti destinati ad attività produttive e/o artigianali e commerciali, come normate dall’art. 9 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

In tali aree è anche consentita la possibilità di proporre piani per insediamenti produttivi. E’ consentito altresì il trasferimento delle attività artigianali e commerciali che non risultano più compatibili con le aree residenziali presenti nel centro urbano.

Le presenti norme riguardano l’intera zona territoriale omogenea “D2” così come perimetrata nel vigente Piano Regolatore Generale (Tav. n. 7 “Zonizzazione”), estesa per una superficie destinata ad insediamenti produttivi e/o artigianali e commerciali di circa mq. 140.000, oltre le sedi viarie di mq. 41.000 circa e le attrezzature d’interesse comune, verde e parcheggi pubblici per complessivi mq. 15.610 circa (7.860 + 4.350 + 3.400).

Le presenti Norme costituiscono parte integrativa delle N.T.A del vigente P.R.G., limitatamente alle aree comprese nella zona “D2”, per tutto quanto non previsto nelle predette norme generali.

**Art.2 – NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE E/O
ARTIGIANALI E COMMERCIALI E TIPOLOGIE EDILIZIE COSTRUTTIVE.**

Le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.(Art. 9) , per la zona “D2”, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di approvazione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, prevedono quanto segue (*):

omissis.....

Gli interventi sono consentiti previa lottizzazione convenzionata per una superficie minima di mq 8.000 o piani attuativi anche di iniziativa privata.

Sono consentiti interventi diretti nell’ipotesi che la strumentazione urbanistica generale contenga la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizi, in aderenza agli standard fissati dalla normativa vigente in materia; le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi; le fasce di protezione antinquinamento; le norme e le condizioni atte a garantire l’attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali.

Si prevedono i seguenti indici metrici:

- Lotto minimo 1000 mq compreso le strade;
- Rapporto di copertura massimo è fissato pari a 0,5 mq/mq;
- Distanza di fabbricati dal ciglio stradale ml 6,00;
- Distanza tra i fabbricati ml 10,00 o in aderenza;
- Altezza massima 15.00 ml;
- La superficie scoperta del lotto deve essere opportunamente sistemata a verde almeno per il 50% della superficie libera.

Sono consentiti locali di abitazione necessari per alloggio custode,per un volume massimo di mc. 500 per impianto..

In questa zona sono consentite le seguenti attività:

- Laboratorio di ricerca;
- Centri studi per l’attività agricola;
- Centri studi per il verde e per le attività connesse al Parco Verde;
- Attività artigianali ;

– **Attività manifatturiere a condizione che i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico siano contenuti al di sotto dei limiti massimi consentiti e che il numero di addetti sia inferiore a 20 (*);**

- Attività commerciali (al dettaglio ed all’ingrosso), nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di programmazione commerciale stabiliti dalla legge regionale n.1/2000;
- Centri per l’attività terziaria e direzionale;
- Centri di calcolo e prove scientifiche;
- Centri sanitari.

Tale normativa è integrata con le ulteriori seguenti Norme Tecniche:

E’consentito l’accorpamento di più particelle contigue ed il frazionamento di particelle in più unità.

Il frazionamento di una particella potrà essere concesso purché sia eseguito in maniera tale che le parti ottenute abbiano superfici non inferiore a mq. 1.000 , compreso le strade, come previsto dal vigente P.R.G. e consentano insediamenti tali da rispettare gli indici di Piano.

Per le aree non edificate, nelle more del rilascio del permesso a costruire è consentito l’uso del suolo ai soli fini agricoli.

Per gli edifici esistenti ricadenti nella zona D2, legittimati e condonati, sono consentiti i seguenti interventi di cui all’art. 3 del DPR 380/01:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione e sostituzione edilizia, con gli stessi indici, dati metrici e norme previste all’art. 6 delle NTA del vigente PRG per la zona omogenea B1.

Per gli edifici esistenti ricadenti nella zona D2, valgono le analoghe utilizzazioni compatibili e tra loro surrogabili e le condizioni di cui all’art. 12 delle NTA del vigente PRG per le Zone Omogenee B1.

La procedura relativa alle domande per l’ottenimento del permesso di costruire e per l’agibilità dei locali sono soggette ai Regolamenti Comunali e alle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia.

I Centri sanitari non possono essere posti in prossimità di attività insalubri (per rumore, emissioni in atmosfera, per emissioni di odori molesti, depositi insalubri, ecc.)(*).

I progetti dovranno essere composti da tutta la documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale, completi di tutti i particolari delle sistemazioni esterne e delle opere di

recinzione del lotto, compresa una relazione illustrativa sul ciclo delle lavorazioni, dei sistemi di smaltimento e di depurazione dei materiali solidi, liquidi e gassosi, con indicazione dei livelli delle emissioni acustiche e dei fumi in atmosfera.

Alle richieste di titoli abilitativi dovrà essere allegato un progetto volto all’abbattimento dei rumori molesti nel rispetto della normativa vigente.

Nelle relazioni tecnico-illustrative dei progetti dei singoli edifici, il progettista dovrà esplicitare il rispetto di quanto previsto nelle presenti norme.

Per ogni singolo intervento da realizzare deve essere redatta apposita relazione geologica-tecnica e geosismica finalizzata ad accertare in maniera puntuale e precisa le caratteristiche geotecniche dei terreni necessarie a garantire il giusto equilibrio idrogeologico.

Non possono essere realizzati insediamenti artigianali con numero di addetti superiore ai limiti stabiliti dall’art.4 della legge n.443/85.

Ogni lotto dovrà essere dotato di impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi in relazione al tipo di attività da insediare.

All’interno dei lotti immediatamente a confine con aree residenziali esistenti nonché lungo le strade perimetrali principali, dovrà essere predisposta una fascia di protezione antinquinamento (opportunamente alberata con siepi, arbusti, alberi d’alto fusto e con pannelli fonoassorbenti ecc.), con profondità di almeno 5 metri, in relazione all’attività da insediare; tale fascia è elevata a 10 metri per i lotti immediatamente a confine con le attrezzature scolastiche esistenti.

Ciò in aggiunta alla percentuale di superficie a verde del 50% delle aree scoperte all’interno di tutti i lotti.

Gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie non possono essere allocate all’interno della zona “D2”. Gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni di seconda classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere poste a distanza di sicurezza di 100 metri (misurata dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) dal più vicino insediamento residenziale e/o struttura sensibile (Scuole, centri sanitari, centri per anziani, strutture sportive e alberghiere, ecc.), con l’obbligo di adottare ogni tipo di accorgimento tecnico in concreto necessario ad evitare rischi nel corso dello svolgimento dell’attività produttiva, con un basso impatto ambientale in tema di inquinamento. Il rispetto di quanto sopra deve essere assicurato a anche a seguito di subentro ad un’attività

esistente di una nuova attività. In nessun caso la fascia di rispetto di 5 o 10 metri, di cui precedente comma 6, potrà surrogare la fascia di rispetto in questione specie se l'inquinamento sia dovuto ad odori molesti o ad immissioni in atmosfera” (*).

In generale le superfici delle fasce di rispetto sono conteggiabili agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi, pur rimanendo non direttamente edificabile.

Le attività produttive e/o artigianali e commerciali che si svolgono dovranno rispettare le vigenti disposizioni normative statali, regionali e comunali per la tutela da ogni tipo d'inquinamento; esse non potranno in alcun caso smaltire sostanze gassose, liquide o solide senza i trattamenti prescritti dalle suddette disposizioni e normative oltre ad eventuali prescrizioni aggiuntive formulabili in sede di approvazione del progetto.

Le attività commerciali dovranno inoltre rispettare le norme specifiche previste dal Piano Commerciale.

Le acque provenienti dal ciclo di lavorazione saranno preventivamente depurate a cura delle singole ditte con idonei impianti di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia e comunque previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

E' consentito lo scavo di pozzi e perforazioni profonde al servizio delle attività di produzione. Tali pozzi dovranno essere dotati di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

Le immissioni acustiche provenienti dagli insediamenti dell'area “D2” dovranno essere contenute entro i seguenti valori:

Diurno (h. 6 ad h. 22) 65 decibel

Notturmo (h. 22 ad h. 6) 55 decibel

come previsti nel vigente Piano di zonizzazione acustica.

La misurazione delle immissioni sarà effettuata in punti scelti sul perimetro del lotto dove presumibilmente è maggiore il disturbo acustico. L'inosservanza di tali prescrizioni comporterà le sanzioni previste dalla legge e la cessazione dell'attività fino all'eliminazione delle cause di inosservanza riscontrate.

La recinzione dei singoli lotti sarà costituita, relativamente ai lati prospicienti un'area pubblica, da un muretto avente un'altezza massima di 1.00 ml. con sovrastante barriera metallica di altezza compresa tra 1.50 ml. e 2.00 ml. Tale barriera sarà a disegno semplice e verniciata con colori idonei ed intonati in modo da inserirsi armonicamente nell'ambiente.

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere una quantità minima di 80 mq di spazio,

escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggio (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della L. 765/71).

Tipologie edilizie costruttive:

a) Strutture produttive.

I criteri ormai consolidati di progettazione delle aree produttive individuano nella conformazione di lotti uno dei fattori principali che influenzano il costo delle realizzazioni.

La forma del lotto viene concepita tenendo conto delle esigenze delle attività da insediare.

La forma del lotto che contempera le esigenze funzionali, distributive ed economiche (minor costo di incidenza delle opere di urbanizzazione) è quella rettangolare, con il rapporto tra i lati 1/3 e con il lato corto disposto lungo la strada.

Nella zona D2 sono consentite attività di tipo artigianale, nonché attività di servizio a supporto delle strutture produttive.

Le caratteristiche delle aziende da insediare si contraddistinguono nettamente dalle medie e grandi industrie che trovano collocazione nelle aree ASI esistenti nei comuni a nord di Napoli e delle piccole industrie che si insedieranno nella zona D1 (PIP).

Le caratteristiche delle aziende da insediare fanno privilegiare una tipologia edilizia diversa rispetto agli opifici industriali delle zone ASI, con le seguenti caratteristiche medie orientative:

- area di sedime del manufatto: non superiore al 50% dell'area del lotto;
- area del lotto: minimo 1.000 mq, compreso la strada;
- capannoni singoli a campata unica non inferiore a ml. 10,00 o campate continue di uguale luce;
- altezza utile sottotrave mediamente non inferiore a ml. 5,00.

I tipi edilizi ipotizzati per la progettazione degli insediamenti produttivi sono:

- il capannone singolo;
- il capannone a schiera singolo;
- il capannone a schiera doppia;
- le aggregazioni composte, derivanti dall'unione delle tre tipologie su indicate.

Il capannone singolo ospita prevalentemente unità produttive di dimensioni da 600 mq. in su, per attività produttive di dimensioni inferiori la proposta è quella di tipologia a schiera.

Lo sfruttamento della potenzialità edificatoria, prevista per ciascun lotto, dovrà essere perseguito mediante l'impiego dei tipi edilizi più convenienti considerando le prescrizioni urbanistiche e gli indirizzi di progettazione definiti dalle presenti norme e dalle norme edilizie e sanitarie vigenti per le strutture produttive.

b) Strutture commerciali.

Le strutture commerciali si distinguono in piccole strutture o negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

Le medie e grandi strutture di vendita sono subordinate alle previsioni dettate dal Piano Commerciale vigente.

Le tipologie edilizie delle strutture commerciali sono piuttosto varie e dipendono principalmente dalla tipologia di vendita e dal contesto nel quale dovranno sorgere.

In ogni caso esse si contraddistinguono dalle tipologie edilizie residenziali.

I principali fattori che influiscono sulla scelta tipologica delle strutture di vendita sono:

- tipo di attività commerciale;
- grado di assorbimento merceologico;
- livello di specializzazione merceologica;
- tecniche di vendita (servizio personale, self-selection, self-service) che determinano le dimensioni dell'area espositiva;
- rapporto tra area di vendita e area di deposito;
- rapporto con le strutture di commercio all'ingrosso.

Il progetto dovrà evidenziare per ognuno dei fattori sopradescritti le scelte tipologiche e architettoniche adottate nel progetto.

Particolare cura dovrà essere posta nella scelta progettuale delle aree di parcheggio.

Il parcheggio dovrà essere ben localizzato e progettato come parte integrante della struttura commerciale; deve essere inoltre facilmente identificabile e dimensionato in modo da non creare un carico di traffico e di sosta sulle strade ed are pubbliche.

Per le strutture commerciali caratterizzate da alto affollamento e forte ricambio di utenti, la sosta e le manovre all'interno del lotto devono risultare facili e veloci, al fine di evitare ingorghi sulla via pubblica.

Il progetto dovrà riportare dettagliatamente la segnaletica verticale ed orizzontale che si intende predisporre.

Per i parcheggi multipiano è necessario tener conto dei percorsi tra le aree di sosta e la zona vendita e prevedere apposite aree per l'alloggiamento dei carrelli. Dette opere devono essere progettate e dimensionate tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza statica, antincendio e di viabilità.

c) Norme relative a tutte le attività compatibili con la zona D2.

Gli interventi edilizi da realizzare nella zona D2 dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- le tipologie edilizie dovranno differenziarsi dalle tipologie residenziali;
- i progetti relativi agli interventi per attività diverse dalle artigianali e commerciali previste (art.9 N.T.A. del vigente P.R.G.), centri di calcolo, laboratori, etc, dovranno evidenziare, nella scelta tipologica e distributiva, la coerenza con le funzioni previste per le singole attività, specificando il layout dell'impianto;
- è ammessa la realizzazione di coperture termiche a falda, senza interruzione di abbaini o logge rientranti, con altezza interna alla gronda di mt. 0,50 e al colmo di mt. 1,20. La scelta del manto di copertura sarà adeguata alla configurazione tipologica e alle finiture esterne.
- l'altezza interpiano non deve essere inferiore a ml. 3,00, salvo maggiore altezza minima prevista per le strutture artigianali.

Art. 3- NORME PER GLI INTERVENTI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA O PIANI ATTUATIVI.

Come previsto dal vigente P.R.G., oltre agli interventi edilizi diretti per lotti di superficie minima di mq. 1.000, compreso le strade, restano consentiti interventi di lottizzazione convenzionata per una superficie minima di mq. 8.000 o piani attuativi anche di iniziativa privata, regolati secondo lo schema di convenzione (Tav.) allegata al presente Piano.

La lottizzazione convenzionata o i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata dovranno contenere i seguenti elementi:

- L'individuazione dell'unità di intervento;
- L'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- La definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso, con le precisazioni planovolumetriche, secondo gli indici e i parametri stabiliti dalle presenti norme di attuazione;

- I termini di validità e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l’indicazione delle relative proprietà;

I piani di lottizzazione ed i piani attuativi devono essere costituiti dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Stralcio delle norme tecniche di attuazione;
3. Piano particellare grafico e descrittivo;
4. Stima dei costi delle opere di urbanizzazioni di piano;
5. Convenzione come da schema allegato;
6. Planimetria d’inquadramento generale;
7. Stralcio del P.R.G.;
8. Stralcio del Piano attuativo;
9. Stralcio aerofotogrammetrico;
10. Planimetrie di progetto;
11. Planovolumetrico di progetto;
12. Viabilità ed aree pubbliche;
13. Impianti tecnologici e servizi a rete;
14. Previsione di spesa e quadro comparativo;
15. Documentazione fotografica della zona con l’indicazione dei punti di vista;
16. Relazione geologica particolareggiata;
17. Titoli di provenienza delle aree da impegnare.

Presupposto per l’approvazione del piano di lottizzazione è che siano concordi tutti i proprietari delle aree per le quali si propone la pianificazione attuativa, e ciò in considerazione degli obblighi e delle servitù che vengono costituite su tutti i fondi oggetto della convenzione il cui schema è allegato al piano medesimo.

Per le procedure di adozione ed approvazione del piano attuativo si demanda alle procedure stabilite dalle leggi vigenti ed emanande sia statali che regionali.

Art. 4- NORME RELATIVE A ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE , VERDE E PARCHEGGI

Il Piano prevede, oltre alle sedi viarie, zone da destinare a spazi pubblici o destinate ad attività collettive, a verde pubblico attrezzato e parcheggi nella misura non inferiore al 10%

della superficie totale dell'area d'intervento, come prescritto dall'art. 5 del D.M. 2 Aprile 1968, n.1444.

Le destinazioni d'uso specifiche degli spazi pubblici , previste nel presente Piano,sono:

- Attrezzature di interesse pubblico e collettivo, per mq. 7.860;
- Parcheggi pubblici, per mq. 3.400;
- Verde pubblico, per mq. 4.350

-Sottozona “H”- Attrezzature d'interesse pubblico e collettivo .

Per tali aree valgono le norme e i parametri edilizi stabiliti all'art.11 delle N.T.A. della strumentazione urbanistica generale, per il tipo di attrezzatura prevista.

Nel presente Piano si prevedono attrezzature d'interesse comune del tipo sociale, assistenziale e sanitarie, amministrative e per pubblici servizi.

Le destinazioni d'uso delle Attrezzature di interesse comune non sono vincolanti, nel senso che su dette aree possono sorgere anche attrezzature diverse da quelle indicate (direzionali, ricettive, sportive, amministrativa, culturali, etc.), onde soddisfare le esigenze socio-economiche delle attività artigianali e commerciali che si andranno ad insediare.

Per le attrezzature d'interesse pubblico non si dovrà ricorrere a procedure espropriative essendo le stesse localizzate su suoli di proprietà comunale.

-Sottozona “Vp”- verde pubblico .

A ridosso della viabilità di progetto dovranno essere sistemate le aree a verde debitamente piantumate.

-Sottozona “P”- parcheggi pubblici.

A ridosso della viabilità di progetto dovranno essere realizzati stalli di sosta per parcheggi pubblici.

Art.5- NORME PER LE INFRASTRUTTURE

Tutte le opere relative a strade, reti elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti etc., sono soggette alle norme tecniche di sicurezza e d'igiene, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.

All'interno della zone “D2” sono previsti due tipi di viabilità, di cui alla Variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01, per la realizzazione delle infrastrutture primarie proprio nella zona “D2”., adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 16/10/2008,

contestualmente all’approvazione del relativo progetto definitivo, ed approvata con D.P.A.P. di Napoli n. 333/2010, pubblicato sul BURC n. 52/2010:

1) – Una viabilità primaria esterna alle zone “D2”, con accessi da via Siepe Nuova, da via Rossini e da via Senatore Pezzullo attraverso via Napoli, così costituita:

a) Tipo A1:

- una carreggiata con due corsie di marcia per una larghezza totale di ml.7,50;
- un’area di parcheggio per file parallele di ml. 3,50;
- due marciapiedi di ml. 1,50 ciascuno;

b) Tipo A2:

- una carreggiata con due corsie di marcia per una larghezza totale di ml.7,50;
- un’area di parcheggio per file parallele di ml. 2.25;
- un’area sistemata a verde di larghezza variabile;
- due marciapiedi di ml.1,50 ciascuno;

2)- Una viabilità secondaria di strade interne all’aree di riferimento, per l’accesso ai vari lotti, così costituita:

a) Tipo B1:

- una carreggiata con due corsie di marcia per una larghezza totale di ml.6,50;
- una corsia di sosta per file parallele di ml. 2,50;
- due marciapiedi di ml. 1,50;

a) Tipo B2:

- una carreggiata con due corsie di marcia per una larghezza totale di ml.7,50;
- due marciapiedi di ml. 1,25;

Per tutto l’agglomerato gli organi competenti provvederanno alla fornitura di acqua attraverso l’acquedotto comunale.

L’agglomerato sarà provvisto di impianti di fognatura per acque bianche e nere.

Laddove necessario l’edificio sarà dotato di impianto di depurazione nel quale confluiranno le acque produttive, idoneo a riportare i reflui prodotti nei limiti tabellari dettati dal D. Leg.vo n.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli insediamenti produttivi debbono essere dotati d’impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito l’esalazione di sostanze nocive e pericolose.

L’Enel provvederà alla fornitura di energia elettrica tramite allacciamenti alle reti previste.

Non è consentito l'attraversamento sopra e sotto il gasdotto da parte di altre condutture e fognature, senza l'adozione di tutte le prescrizioni necessarie ad evitare danni e pericoli.

Le opere di urbanizzazione primaria previste nel presente Piano sono funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.

Art. 6- NORME APPLICABILI E PREVALENZA DELLE STESSE

Per quanto non in contrasto con le presenti norme valgono le norme integrative o esplicative dettate dai seguenti strumenti:

- Programma pluriennale di attuazione;
- Piano commerciale;
- Piano delle edicole;
- Piano di distribuzione carburanti;
- Piano dei mezzi pubblicitari;
- Piano urbano del traffico;
- Piano di protezione civile.
- Piano di zonizzazione acustica.

In caso di discordanza avranno valore le norme dettate dalla legge o dallo strumento gerarchicamente superiore, secondo il seguente elenco in ordine decrescente di importanza:

- Norme comunitarie;
- Norme nazionali;
- Norme regionali;
- Norme provinciali;
- Piano Regolatore Generale;

Gli elaborati descrittivi hanno prevalenza sugli elaborati grafici e gli elaborati grafici in scala maggiore hanno prevalenza su quelli in scala inferiore.

A parità di scala di rappresentazione, qualora sorgessero discordanze tra due o più elaborati del presente Piano, prevarrà quanto rappresentato nell'elaborato specifico.